



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CORSO ITALIA, 72 – TEL. 0932/676268 – FAX 0932/676264

e-mail: segretario.generale@comune.ragusa.gov.it

Prot. n.

/ 2017

Ragusa, 13 marzo 2017

AL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE II
(dott. Rosario Spata)

ALL'AVVOCATURA COMUNALE

e p. c.

AL SIGNOR SINDACO

LORO SEDI

OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo dott. Benedetto Buscema c/Comune. - Nota Avvocatura Comunale prot. n. 17917 del 14/02/2017. - Trasmissione nota prot. n. 28271 del 10/03/2017 Settore III.

In riferimento all'oggetto, con la presente si invia la nota prot. n. 28271 del 10/03/2017, redatta dal Dirigente del Settore III, dott. Marco Cannata, sull'argomento di cui all'oggetto.

Tanto si doveva per quanto di competenza e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
dott. Vito Vittorio Scalogna



—
COMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
Protocollo N. 0028438/2017 del 13/03/2017



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.rausa.it



SETTORE III – Gestione servizi contabili e finanziari

C.so Italia, 72 – Tel. e fax 0932 676299- E-mail: settore.ragioneria@comune.ragusa.it

Ragusa, 10.03.2017

Al Segretario Generale

Oggetto: Ricorso per decreto ingiuntivo nota dell'Avvocatura Comunale, prot. N. 17917 del 14.02.2017.

Ad integrazione della precedente nota del sottoscritto, prot. n. 27170/2017 del 08/03/2017, a seguito di un approfondimento sulla determinazione n. 2307 del 31.12.2012 adottata dal Settore II – “Gestione e sviluppo delle risorse umane” e nel merito della possibilità di riconoscere il rimborso richiesto dal dott. Buscema evidenzio quanto segue:

- a. la determinazione di liquidazione n. 2307 del 31.12.2012, nel ritenere corretto il rimborso da parte del Comune di Ragusa in qualità di datore di lavoro, liquida un importo superiore a quanto trattenuto al dott. Buscema in qualità di “contributo di solidarietà”, applicando erroneamente oneri riflessi ed irap; inoltre, la determinazione avrebbe dovuto prevedere il recupero della stessa somma da parte dello Stato/Erario verso il quale è stato correttamente versato il “contributo di solidarietà”; tale somma, infatti, è stata trattenuta e riversata per conto dello Stato/Erario;
- b. per quanto attiene alla competenza del Comune di Ragusa, in qualità di datore di lavoro, di procedere al rimborso direttamente a seguito di istanza del richiedente dott. Buscema, si riportano di seguito alcuni approfondimenti in merito.

L'art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede al primo periodo precise disposizioni rivolte ai trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I trattamenti economici superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Inoltre, la disposizione precisa che la riduzione prevista non opera ai fini previdenziali.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

Il Comune di Ragusa ha doverosamente, in qualità di datore di lavoro, e correttamente applicato la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. 78/10, riducendo il trattamento economico del dott. Benedetto Buscema con una decurtazione di € 322,61 con lo stipendio del mese di ottobre

2011 e di € 365,90 con lo stipendio del mese di ottobre 2012, importi chiaramente indicati nei rispettivi cedolini, con la voce "Decurtaz. 5% DL 78/2010".

Tale decurtazione è stata trattenuta a titolo di maggiore tributo (c.d. contributo di solidarietà); sul fatto che il prelievo costituisse un tributo, è circostanza desumibile dal giudizio della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della previsione legislativa sul presupposto che tale prelievo costituisse una imposta speciale prevista nei confronti dei soli dipendenti pubblici, come tale lesiva dal principio di parità di trattamento, sancito dalla Costituzione (artt. 3, 53 Cost.). Pertanto, considerata la sussistenza di tutti gli elementi caratterizzanti il prelievo fiscale, ovvero la doverosità della prestazione, la finalità di tale prestazione al concorso alle pubbliche spese, attesa la acquisizione delle risorse rese disponibili allo Stato (e non alle amministrazioni pubbliche in qualità di datori di lavoro dei dipendenti), e infine la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo delle riduzioni, le somme trattenute sono state regolarmente e puntualmente riversate all'Erario come si evince rispettivamente dalla Certificazione CUD 2012, relativa all'anno 2011, e dalla Certificazione CUD 2013, relativa all'anno 2012.

Per quanto sopra, le somme decurtate dal trattamento economico del dott. Buscema di complessivi € 688,51 non sono state, e non potevano esserlo, acquisite nelle casse del Comune di Ragusa in quanto trattasi di prelievo fiscale operato in qualità di datore di lavoro per conto dello Stato e, quindi, regolarmente versate nelle casse dell'Erario. Per tali ragioni, il forte dubbio che il Comune di Ragusa, in assenza di precise disposizioni da parte dello Stato, quale soggetto che ha disposto il prelievo delle somme quale maggiore tributo e che ha acquisito nelle proprie disponibilità le somme trattenute ai sensi del citato art. 9, comma 2, possa corrispondere tali somme nei confronti del richiedente; inoltre, per quanto di mia conoscenza, ad oggi non esistono i presupposti per presentare richiesta di rimborso allo Stato, o al datore di lavoro che ha trattenuto e riversato per conto dello Stato tali somme. Conseguentemente, il fatto che Comune di Ragusa non possa ritenersi creditore nei confronti del dipendente al quale ha trattenuto il "contributo di solidarietà" e in assenza di chiare disposizioni in tal senso, pone forti dubbi sulla competenza dell'Ente a dar seguito alla richiesta del dott. Buscema.

Infine, si evidenzia che, invece, per le somme trattenute quale contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), per il quale la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo", con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, l'INPS, nel 2013 e nel 2015, ha provveduto a disporre ed erogare la restituzione delle somme trattenute; mentre, per il contributo di solidarietà di cui all'art. 9 comma 2, del D.L. 78/10, lo Stato, percettore finale delle somme trattenute ai dipendenti, non ha disposto alcun provvedimento di restituzione. E' opinione personale ritenere che, trattandosi di tributo regolarmente versate nelle casse dell'Erario nell'ambito delle imposte sul reddito, l'eventuale recupero delle somme dovrebbe avvenire con un apposito conguaglio fiscale, qualora specificatamente disposto dallo Stato, da operare in sede di dichiarazione annuale dei redditi o dall'Ente che in quel momento opera nei confronti degli avenuti diritto la funzione di sostituto di imposta.

Il sottoscritto resta a disposizione per fornire, qualora necessarie, le copie dei cedolini e dei CUD nei quali si possono riscontrare le somme trattenute al dott. Benedetto Buscema a titolo di "contributo di solidarietà".

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore III
Gestione servizi contabili e finanziari
Dott. Mario Cannata